

Prot. 63/I/2020



## TRIBUNALE DI PERUGIA

Sezione III civile

UFFICIO FALLIMENTI

UFFICIO ESECUZIONI

Il Presidente della III Sezione Civile

Sentiti i G.E./G.D.;

visto il D.L. 9/2020;

visto il D.L. 11/2020;

visto il D.L. 18/2020, che ha esteso il periodo di sospensione dei termini al 15 aprile 2020;

visto il D.L. 8.4.2020 n.23, che ha ulteriormente esteso il periodo di sospensione dei termini all'11.5.2020;

richiamati i propri provvedimenti del 10.3.2020 e del 20.3.2020, con i quali -tra le altre cose- erano stati revocati gli esperimenti d'asta fissati tra il 10 marzo ed il 15 aprile 2020, ed erano stati sospesi fino a questa ultima data i termini per il saldo prezzo relativo agli immobili già aggiudicati;

ritenuta la necessità di estendere il periodo di sospensione, in ragione dell'entrata in vigore del D.L. 23/2020;

ritenuta peraltro la necessità di estendere la sospensione anche oltre il periodo indicato dalla norma per ultimo citata, stante la generale situazione di incertezza originatasi dalla emergenza sanitaria, che appare idonea a determinare incidenze negative sul mercato, sia in considerazione della temporanea impossibilità di esercitare il diritto di visita che per i riflessi negativi della inevitabile crisi economica, con potenziale incidenza sul prezzo "giusto" ricavabile dalla vendita; appare pertanto opportuno differire le vendite a data successiva al 30 giugno 2020;

vista la nota dei Consiglieri delegati del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia del 7.4.2020;

ritenuto, in riferimento alle aste già fissate e già pubblicate, che sia più opportuna la revoca e non la mera sospensione delle stesse in quanto nel Portale delle vendite Pubbliche – a tutela della trasparenza e regolarità delle aste – non è prevista la possibilità di una sospensione con spostamento/modifica dei termini per le offerte ed è richiesta, in ogni caso, una nuova pubblicazione dell'avviso di vendita;

DISPONE

14

con riferimento a tutti i procedimenti di vendita, sia in sede concorsuale che esecutiva:

- 1) Ferma la revoca di tutti gli esperimenti d'asta fissati tra il 10 marzo ed il 15 aprile 2020, sono ulteriormente revocate tutte le aste già fissate fino al 30 giugno 2020, mandando al Curatore/Commissario/Liquidatore Giudiziale/Delegato alle vendite, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sui siti già utilizzati per la pubblicità e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita revocata dal Tribunale"; devono quindi intendersi revocate tutte le aste per cui i termini per le offerte non erano maturati al 10 marzo 2020 e fissate per una data successiva al 10 marzo 2020 ed antecedente al 30 giugno 2020, a prescindere dal tipo di pubblicità già effettuata, sia essa parziale o per intero (Pvp, Astalegale, quotidiano ecc.); tali aste saranno fissate nuovamente per il mese di settembre 2020, con rinnovazione per intero della pubblicità disposta nell'ordinanza di vendita (o successivi provvedimenti);
- 2) I professionisti, ovvero i gestori se incaricati delle vendite, non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentiranno di effettuare offerte telematiche;
- 3) Il giorno fissato per gli esperimenti come sopra revocati, i professionisti sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire in sala aste la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il professionista è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;
- 4) Sono sospesi gli accessi per le visite e le stime presso gli immobili per qualunque ragione sino al 31 maggio 2020;
- 5) E' sospesa, sino a nuovo ordine, l'attuazione degli ordini di liberazione ad eccezione di quelli relativi a procedure in cui ci sia già stata aggiudicazione del bene; per tali procedure l'attuazione della liberazione avverrà nel rispetto rigoroso delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti;
- 6) Sono sospesi, dal 9 marzo all'11.5.2020, i termini per il saldo prezzo relativo agli immobili già aggiudicati, salvo che l'aggiudicatario non voglia procedere al saldo;
- 7) Sono sospesi, fino all'11.5.2020, i termini per il versamento del fondo spese da parte dei creditori procedenti;



8) Le udienze di approvazione dei piani di riparto saranno fissate in data successiva all'11.5.2020, ferma la previsione che la mancata partecipazione all'udienza implica approvazione del piano e conseguente invito a non comparire se non nel caso in cui debbano essere presentate osservazioni al piano di riparto ed occorra rimettere la questione al G.E.

9) I decreti di trasferimento saranno regolarmente emessi, qualora depositata dai professionisti delegati la relativa minuta;

10) Devono intendersi sospese tutte le attività delegate fino all'11.5.2020, salvo che siano eseguibili da remoto o possano essere compiute con modalità tali da assicurare la tutela della salute.

Si dispone la comunicazione del presente provvedimento ai Curatori/Commissari/Liquidatori giudiziali/Delegati alle vendite/Custodi/Periti stimatori, nonché, per conoscenza, al Presidente del Tribunale; ai locali Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Consiglio Notarile, Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri, Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, Consiglio dell'Ordine dei Geometri, Consiglio dell'Ordine degli Architetti, anche affinché ne curino la diffusione tra gli iscritti.

Perugia, 9.4.2020

Il Presidente III Sezione Civile

Dott.ssa Teresa Giardino

